

PLUS Sub-ambito 1 Distretto Territoriale Ghilarza-Bosa

ALL.E

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI

Premesso che

l'Ufficio di PLUS

- visto il documento di programmazione per l'anno 2019, approvato dalla Conferenza dei servizi in data 01.02.2019;
- visto l'accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2019-2021, nel quale si prevede la delega per la gestione del Plus all'Unione dei Comuni del Guilcier, approvato in Conferenza di servizi in data 01.02.2019;
- vista la determinazione del Responsabile del settore Servizi alla persona – ufficio di Plus n. ___ del _____.2020, di indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei comuni appartenenti al sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa, con la quale è stato approvato il Bando per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari e i seguenti allegati:
 - 1) Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A)
 - 2) Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B)
 - 3) Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (All.C)
 - 4) Monitoraggio e verifica (All.D)
 - 5) Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.E);
- dato atto che l'Unione dei Comuni del Guilcier è delegato per la gestione unitaria degli interventi e servizi nell'area della non autosufficienza, all'esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e di competenza, nel suo ruolo di Ente capofila del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa;
- con determinazione n. ___ del _____ del Responsabile del settore Servizi alla persona - ufficio di Plus dell'Unione dei Comuni del Guilcier (Ente capofila), a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione giudicatrice, è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, nelle tre distinte aree geografiche e per le diverse tipologie d'intervento (lotto 1 e lotto 2);
- rinnova, a decorrere dal _____.2020 il sistema di accreditamento dei servizi domiciliari, istituendo un nuovo albo di soggetti accreditati a cui sono iscritti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i fornitori interessati per la gestione dei servizi domiciliari per i 23 Comune di distretto Ghilarza-Bosa;

Tutto ciò premesso,

In riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000 e alla L.R. 23/2005,

tra

L'Unione dei Comuni del Guilcier – Ente Capofila del PLUS Ghilarza-Bosa – sub-ambito 1

rappresentato da _____ nato a _____
(____) il _____, Codice fiscale n. _____
_____, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di PLUS del distretto Ghilarza-Bosa dell'Unione dei Comuni del Guilcier, C.F. n. 90038340957

e

Il Fornitore " _____", con sede legale in _____
_____. Via _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____ legalmente rappresentato da _____
_____, nato/a a _____
Prov. _____ il _____, C.F. n. _____
, residente in (_____) Via _____, n. _____
Pec _____ e mail _____
Tel. _____ Fax attivo autorizzato: _____

i Comuni di

Abbasanta rappresentato da
Aidomaggiore rappresentato da
Ardauli rappresentato da
Bidonì rappresentato da
Bonarcado rappresentato da
Boroneddu rappresentato da
Busachi rappresentato da
Cuglieri rappresentato da

Fordongianus rappresentato da
Ghilarza rappresentato da
Neoneli rappresentato da
Norbello rappresentato da
Nughedu S. Vittoria rappresentato da
Paulilatino rappresentato da
Santu Lussurgiu rappresentato da
Scano Montiferro rappresentato da
Sedilo rappresentato da
Seneghe rappresentato da
Sennariolo rappresentato da
Soddì rappresentato da
Sorradile rappresentato da
Tadasuni rappresentato da
Ulà Tirso rappresentato da

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Obblighi reciproci

L'Ufficio di Plus del distretto Ghilarza-Bosa (Ente capofila):

come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della commissione accreditatrice, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari riferiti alle seguenti aree territoriali

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari e/o pasti a domicilio nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati (All.A, All.B, All.C, All.D, All.E), e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli qualitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

I Comuni del sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa:

- si impegnano, qualora delegati dai titolari dei buoni servizio, a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso all'utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte dal Bando di gara e dall'allegato B;
- effettuano le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'allegato D.

Il fornitore accreditato:

- a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e negli allegati di seguito elencati:

1. Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A);
2. Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B);
3. Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (All.C);
4. Monitoraggio e verifica (All.D);
5. Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.E);

- se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità disciplinate dall'All.B, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi domiciliari nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;

- si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;

- si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'All. C rese a favore del cittadino utente, le tariffe previste dal bando e dall'art. 17 dell' All.B;

- qualora sia contattato direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema dell'Assistenza domiciliare attraverso i Piani Individualizzati di cui alla L. 162/1998 - gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate nel bando e nell'art. 17 dell' All.B;

- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'art. 20 dell' All.B.

Art. 2 - Validità

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, disciplinato dall'All. A.

Nel caso di proroga dell'Albo, l'ufficio di PLUS, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

Art. 3 - Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui al bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale

Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 4 - Cause di cancellazione dall'Albo

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- É gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- É accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- É cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- É mancato rispetto del prezzo massimo previsto dall'art. 17 dell'allegato B;
- É mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- É gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- É rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio di PLUS e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- É inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al precedente articolo 3;
- É impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- É perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO;
- É il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 21 dell'allegato B.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accREDITAMENTO per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art. 5 Polizze assicurative

Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n° _____ con la Compagnia _____ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari (allegato C), il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 6 - Soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

La Stazione appaltante designa la ditta accreditata Responsabile del trattamento dei dati di cui la Stazione appaltante è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente patto. Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento dei dati strettamente necessari all'esecuzione del servizio e all'adempimento degli obblighi di legge da esso derivanti, compreso il trattamento dei dati identificativi, particolari e giudiziari degli utenti del servizio, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, proporzionalità. Tutti i dati personali trattati per conto della stazione appaltante e dei comuni sottoscrittori sono di proprietà degli stessi, in qualità di titolare e contitolari e/o dei soggetti interessati. È esclusivo onere del titolare provvedere ad informare gli interessati ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 e a richiederne il valido consenso e a favorire l'esercizio dei diritti dell'Interessato. La ditta accreditata autorizza sin dalla sottoscrizione del presente patto la stazione appaltante alla citazione della propria denominazione sociale e dei propri dati di contatto in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati nell'informativa agli interessati. La ditta accreditata dovrà adottare le misure di sicurezza e osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 679/2016 impegnandosi ad informare, senza giustificato ritardo, la S.A. di ogni violazione dei dati personali che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, cd. Data Breach. I compiti affidati al Responsabile del trattamento sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare. Il Responsabile del trattamento è autorizzato, nell'ambito del patto, a ricorrere ad altri responsabili senza che sia richiesta l'approvazione preventiva del Titolare. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Entro giorni 45 (quarantacinque) dal termine del rapporto contrattuale stipulato tra la stazione appaltante e il Responsabile del trattamento, quest'ultimo dovrà cessare qualunque forma di trattamento di dati svolta per conto del Titolare e a mettere a sua disposizione i dati personali in suo possesso relativi ai trattamenti effettuati per suo conto, salvo che per ottemperare a disposizioni inderogabili di legge; all'atto della conclusione o della revoca dei servizi oggetto del contratto in essere, il Responsabile del trattamento si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare, ad eccezione di quelli che occorre conservare per disposizioni normative.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni del Guilcier Ente capofila Il Responsabile del PLUS

Per i Comuni interessati

I responsabili dei Servizi sociali

Per il Fornitore Accreditato

Il Legale Rappresentante

PLUS Distretto Territoriale Ghilarza-Bosa

ALL.E

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI – PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM

Premesso che

l'Ufficio di PLUS

- visto il documento di programmazione per l'anno 2019, approvato dalla Conferenza dei servizi in data 01.02.2019;
- visto l'accordo di programma e la convenzione per la gestione del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2019-2021, nel quale si prevede la delega per la gestione del Plus all'Unione dei Comuni del Guilcier, approvato in Conferenza di servizi in data 01.02.2019;
- vista la determinazione del Responsabile del settore Servizi alla persona – ufficio di Plus n. ____ del _____.2020, di indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei comuni del distretto Ghilarza-Bosa, con la quale è stato approvato il Bando per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari e i seguenti allegati:
 - 6) Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A)
 - 7) Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B)
 - 8) Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (All.C)
 - 9) Monitoraggio e verifica (All.D)
 - 10) Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.E);
- dato atto che il l'Unione dei Comuni del Guilcier è delegato per la gestione unitaria degli interventi e servizi nell'area della non autosufficienza, all'esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e di competenza, nel suo ruolo di Ente capofila del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa;
- con determinazione n.____ del _____del Responsabile del settore Servizi alla persona - ufficio di Plus dell'Unione dei Comuni del Guilcier (Ente capofila), a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione giudicatrice, è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, nelle quattro distinte aree geografiche e per le diverse tipologie d'intervento (lotto 1);
- rinnova, a decorrere dal _____.2019 il sistema di accreditamento dei servizi domiciliari, istituendo un nuovo albo Provvisorio di soggetti accreditati a cui sono iscritti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i fornitori interessati per la gestione dei servizi domiciliari per i 32 Comune del distretto Ghilarza-Bosa;

Tutto ciò premesso,

In riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000 e alla L.R. 23/2005,

tra

L'Unione dei Comuni del Guilcier – Ente Capofila del PLUS Ghilarza-Bosa

rappresentato da _____ nato a _____

(____) il _____, Codice fiscale n.

_____, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di PLUS del distretto

Ghilarza-Bosa dell'Unione dei Comuni del Guilcier, C.F. n. 90038340957

e

Il Fornitore " _____", con sede legale in

_____, Via _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____ legalmente rappresentato da

_____, nato/a a _____

Prov. _____ il _____, C.F. n. _____

, residente in (____) Via _____ .n. _____

Pec _____ e mail _____

Tel. _____ Fax attivo autorizzato: _____

i Comuni di

Abbasanta rappresentato da

Aidomaggiore rappresentato da

Ardauli rappresentato da

Bidonì rappresentato da

Bonarcado rappresentato da

Boroneddu rappresentato da

Bosa rappresentato da

Busachi rappresentato da

Cuglieri rappresentato da

Flussio rappresentato da

Fordongianus rappresentato da

Ghilarza rappresentato da
Magomadas rappresentato da
Modolo rappresentato da
Montresta rappresentato da
Neoneli rappresentato da
Norbello rappresentato da
Nughedu S. Vittoria rappresentato da
Paulilatino rappresentato da
Sagama rappresentato da
Santu Lussurgiu rappresentato da
Scano Montiferro rappresentato da
Sedilo rappresentato da
Seneghe rappresentato da
Sennariolo rappresentato da
Soddì rappresentato da
Sorradile rappresentato da
Suni rappresentato da
Tadasuni rappresentato da
Tinnura rappresentato da
Tresnuraghes rappresentato da
Ulà Tirso rappresentato da

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Obblighi reciproci

L'Ufficio di Plus del distretto Ghilarza-Bosa (Ente capofila):

come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della commissione accreditatrice, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari relativi al progetto Home Care Premium e riferiti alle seguenti aree territoriali

_____ .
A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati (All.A, All.B, All.C, All.D, All.E), e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

Il Plus del distretto Ghilarza-Bosa:

- si impegna, qualora delegato dai titolari dei buoni servizio, a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso all'utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte dal Bando di gara e dall'allegato B;
- effettuano le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'allegato D.

Il fornitore accreditato:

- a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi domiciliari per il progetto Home Care Premium nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e negli allegati di seguito elencati:

6. Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A);
7. Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B);
8. Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (All.C);
9. Monitoraggio e verifica (All.D);
10. Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.E);

- se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità disciplinate dall'All.B, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi domiciliari nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;

- si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;

- si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'All. C rese a favore del cittadino utente, le tariffe previste dal Bando e dall'art. 17 dell' All.B;

- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'art. 20 dell' All.B.

Art. 2 - Validità

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, disciplinato dall'All. A.

Nel caso di proroga dell'Albo, l'ufficio di PLUS, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

Art. 3 - Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui al bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 4 - Cause di cancellazione dall'Albo

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- É gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- É accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- É cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- É mancato rispetto del prezzo massimo previsto dall'art. 17 dell'allegato B;
- É mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- É gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- É rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio di PLUS e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- É inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 3;
- É impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- É perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO;
- É il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 21 dell'allegato B.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accREDITAMENTO per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art. 5 Polizze assicurative

Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n° _____ con la Compagnia _____ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari (allegato C), il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie,

complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 6 - Soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

La Stazione appaltante designa la ditta accreditata Responsabile del trattamento dei dati di cui la Stazione appaltante è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente patto. Il trattamento dei dati personali dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento dei dati strettamente necessari all'esecuzione del servizio e all'adempimento degli obblighi di legge da esso derivanti, compreso il trattamento dei dati identificativi, particolari e giudiziari degli utenti del servizio, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, proporzionalità. Tutti i dati personali trattati per conto della stazione appaltante e dei comuni sottoscrittori sono di proprietà degli stessi, in qualità di titolare e contitolari e/o dei soggetti interessati. È esclusivo onere del titolare provvedere ad informare gli interessati ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 e a richiederne il valido consenso e a favorire l'esercizio dei diritti dell'Interessato. La ditta accreditata autorizza sin dalla sottoscrizione del presente patto la stazione appaltante alla citazione della propria denominazione sociale e dei propri dati di contatto in qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati nell'informativa agli interessati. La ditta accreditata dovrà adottare le misure di sicurezza e osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 679/2016 impegnandosi ad informare, senza giustificato ritardo, la S.A. di ogni violazione dei dati personali che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, cd. Data Breach. I compiti affidati al Responsabile del trattamento sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare. Il Responsabile del trattamento è autorizzato, nell'ambito del patto, a ricorrere ad altri responsabili senza che sia richiesta l'approvazione preventiva del Titolare. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Entro giorni 45 (quarantacinque) dal termine del rapporto contrattuale stipulato tra la stazione appaltante e il Responsabile del trattamento, quest'ultimo dovrà cessare qualunque forma di trattamento di dati svolta per conto del Titolare e a mettere a sua disposizione i dati personali in suo possesso relativi ai trattamenti effettuati per suo conto, salvo che per ottemperare a disposizioni inderogabili di legge; all'atto della conclusione o della revoca dei servizi oggetto del contratto in essere, il Responsabile del trattamento si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare, ad eccezione di quelli che occorre conservare per disposizioni normative.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni del Guilcier Ente capofila Il Responsabile del PLUS

Per i Comuni interessati

I responsabili dei Servizi sociali

Per il Fornitore Accreditato

Il Legale Rappresentante